

# I libri del Cavaliere Errante

Collana di culture, filologie e letterature romanze medievali

diretta da

Marco Piccat e Laura Ramello

3

*I volumi pubblicati nella Collana sono sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica.*

Direttori

Marco PICCAT

Laura RAMELLO

Comitato scientifico

Roberto ANTONELLI (Università 'La Sapienza', Roma)

Hélène BELLON-MÉGUELLE (Université de Genève)

Ángel GÓMEZ MORENO (Universidad Complutense, Madrid)

Marie-Dominique LECLERC (Université de Reims – Champagne Ardenne)

Santiago LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS (Universidade de Santiago de Compostela)

Francesc MASSIP (Universitat Rovira i Virgili, Catalunya)

Nicolas REVEYRON (Université Luis Lumière, Lyon II)

Adeline RUCQUOI (CNRS, Paris)

Wolfgang SCHWEICKARD (Universität des Saarlandes, Saarbrücken)

# *“Par estude ou par acoustumance”*

*Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno*

A cura di

Laura Ramello, Alex Borio e Elisabetta Nicola



Edizioni dell'Orso  
Alessandria

*Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici (StudiUm)  
dell'Università degli Studi di Torino*

© 2016

Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.

via Rattazzi, 47 15121 Alessandria

tel. 0131.252349 fax 0131.257567

e-mail: [info@ediorso.it](mailto:info@ediorso.it)

<http://www.ediorso.it>

Redazione informatica a cura di ARUN MALTESE ([biblioteca.bear@gmail.com](mailto:biblioteca.bear@gmail.com))

*È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.41*

ISBN 978-88-6274-698-4

# Forme di protesta contadina, rivolte e carte di franchigia nel Canavese (secoli XIV-XV)

*Francesco Panero*

Università di Torino

## 1. *Protesta contadina e concessione di franchigie*

In uno dei momenti più critici delle crisi di sussistenza e di mortalità della seconda metà del Trecento, nel Canavese scoppiarono alcune rivolte contadine, che la documentazione coeva definisce “Tuchinaggio” – probabilmente mutuando il termine dalle regioni transalpine – e che la storiografia paragona spesso ad altre rivolte europee, urbane e rurali, della stessa epoca<sup>1</sup>.

La città di Ivrea e l'alto Canavese, all'imbocco delle vallate alpine che collegavano il Piemonte con la valle d'Aosta e i domini sabaudi d'Oltralpe, fin dall'inizio del secolo erano state oggetto di espansione territoriale da parte dei conti di Savoia e dei principi di Savoia-Acaia<sup>2</sup>. L'inserimento dei Savoia nella regione era avvenuto per lo più attraverso atti di dedizione da parte della comunità eporediese e patti con le signorie locali dei conti del Canavese, comunque in un clima di continui contrasti con un'altra signoria subregionale, quella dei marchesi di Monferrato.

Le comunità rurali, invece, pur essendosi dimostrate piuttosto vivaci nella seconda metà del Duecento – quando erano state coinvolte dai conti del Canavese nell'organizzazione della difesa dei propri villaggi contro i “berrovieri” e i soldati di ventura che saccheggiavano la regione<sup>3</sup> – erano ormai da diversi decenni soggette ai signori territoriali attraverso la mediazione dei rispettivi signori locali, quindi senza avere, salvo qualche eccezione, un rapporto diretto con le signorie subregionali dei Monferrato e dei Savoia, dominanti nella regione.

Va anche detto che le aspirazioni autonomistiche delle comunità erano ostacolate dai continui scontri tra i consortili signorili dei Valperga e dei San

<sup>1</sup> Cfr. M. BOURIN – G. CHERUBINI – G. PINTO (eds.), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento*, Firenze, University Press, 2008.

<sup>2</sup> A.M. NADA PATRONE, *Il Medioevo in Piemonte*, Torino, UTET, 1986, p. 68 sgg.

<sup>3</sup> F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli, Società Storica Vercellese, 1990, p. 209 sgg.

Giorgio – che si definivano ghibellini ed erano per lo più alleati con i marchesi di Monferrato –, schierati contro i conti di San Martino e di Castellamonte alleati con i Savoia: i San Martino, come scrive Pietro Azario, però vantavano anche diritti nelle località soggette ad altri signori<sup>4</sup>.

Quando, tra il 1386 e il 1391, divampò la rivolta di alcune comunità rurali canavesane, i nemici individuati dai rustici furono al tempo stesso i signori locali, che, oltre a essere causa di guerre e instabilità politica, tiranneggiavano con soprusi e prepotenze, e i Savoia, i signori territoriali che in qualche modo legittimavano le azioni pubbliche dei conti loro alleati, come ben sintetizza Anna Maria Nada Patrone<sup>5</sup>. Le fonti sabaude parlano, del resto, di “guerra dei Tuchini” contro i nobili del Canavese e, meno spesso, di forme di protesta contro i Savoia<sup>6</sup>.

Ferdinando Gabotto, alla fine dell'Ottocento, pur individuando correttamente la matrice antinobiliare delle sommosse contadine (e non solo una forma di autodifesa delle comunità contro i soldati di ventura, come avvenne altrove o in altri momenti storici), era tuttavia orientato a vedere nella rivolta soprattutto una strumentalizzazione dei contadini da parte di alcuni dei conti di Valperga e dei marchesi di Monferrato, i maggiori antagonisti dei Savoia<sup>7</sup>. In questo modo finiva per sminuire l'iniziativa diretta delle comunità rurali, che invece, in un momento accentuato di crisi generale, seppero recuperare capacità di decisione politica sopite da lungo tempo, lasciando che le forme “fisiologiche” di protesta e di malcontento per ragioni fiscali sfociassero nella rivolta armata.

Recentemente Alessandro Barbero ha ricostruito con cura le fasi dell'insurrezione e da queste emerge con chiarezza l'iniziativa spontanea delle comunità rurali del Canavese in lotta contro l'arbitrio e la violenza dei signori locali, i conti canavesani; spicca altresì la capacità di contestazione del potere, ma anche quella di contrattazione da parte dei rustici – peraltro organizzati in forme paramilitari – con i conti del Canavese e con i Savoia<sup>8</sup>.

Del resto, questa propensione delle comunità rurali a trattare con i signori locali è ben documentata nel Canavese fin dalla prima metà del Trecento e registra

<sup>4</sup> PETRI AZARII, *De statu Canapicii liber*, in F. COGNASSO (ed.), *Rerum Italicarum Scriptores*, XVI/4, Bologna, Nicola Zanichelli, 1926, p. 187 sgg.

<sup>5</sup> A.M. NADA PATRONE, *Il Medioevo*, cit., p. 84 sgg.

<sup>6</sup> S. CORDERO DI PAMPARATO, *Il Tuchinaggio e le imprese di Facino Cane nel Canavese*, in *Eporediensia*, Pinerolo, Società Storica Subalpina, 1900 (BSSS, 4), pp. 427-430, docc. 2-3, a. 1386.

<sup>7</sup> F. GABOTTO, *Il Tuchinaggio in Canavese ed i prodromi dell'assedio di Verrua*, “Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, I (1896), pp. 81-95.

<sup>8</sup> A. BARBERO, *Una rivolta antinobiliare nel Piemonte trecentesco: il Tuchinaggio del Canavese*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine*, cit., pp. 153-196.

un'interruzione solo pochi anni prima della guerra dei Tuchini, precisamente dopo il 1376, anno in cui alla comunità di Rivarolo furono concesse alcune franchigie di natura fiscale, economica e giurisdizionale da Amedeo VI di Savoia<sup>9</sup>.

Nel decennio successivo non vi furono concessioni di franchigie dal momento che erano riprese con virulenza le lotte fra i vari consortili dei conti del Canavese, nonostante il conte di Savoia, che ormai esercitava poteri territoriali superiori riconosciuti formalmente attraverso i giuramenti di fedeltà da parte dei nobili locali, tentasse di riportare l'ordine nella regione<sup>10</sup>. Proprio le scorrerie delle milizie dei signori canavesani nel territorio e i danni arrecati ripetutamente ai raccolti e alle persone finirono per accendere la sommossa nel 1386, dopo che gli *homines* di alcune comunità nel 1385 avevano costituito una lega giurata e si erano rivolti al conte Amedeo VII affinché riportasse l'ordine e la giustizia in quel territorio<sup>11</sup>.

Durante la guerra dei Tuchini furono però riconosciute dai conti di Savoia carte di franchigia ad alcune comunità (tra il 1387 e il 1391), con l'intento evidente di giungere ad accordi separati e di attrarre le stesse comunità nella sfera della dipendenza diretta al signore territoriale.

Dopo la pace stipulata nel 1391, la strada dell'accordo fra signori e singole comunità – realizzata sempre attraverso la concessione di franchigie – fu quella percorsa più frequentemente dai signori territoriali e locali per superare le cause della contestazione e le forme di protesta contadina, e mantenere così la pace e la fedeltà delle comunità soggette.

## 2. Le carte di franchigia tra il 1305 e il 1376

Quantunque siano assimilabili a una carta di franchigia gli atti che nel corso del secolo XIII portarono alla fondazione di alcuni borghi nuovi del Canavese – per esempio, Piverone nel 1202-1210, Bollengo nel 1250, Chiaverano nel 1251 –, la dinamica che li sollecitò rientra innanzitutto nella dialettica fra comuni urbani, comunità rurali e signori locali<sup>12</sup> ed è ben diversa dal quadro

<sup>9</sup> *Corpus Statutorum Canavisii*, ed. G. FROLA, Torino, Società Storica Subalpina, 1918 (BSSS, 92-94), III, p. 137 sgg.

<sup>10</sup> A. BARBERO, *Una rivolta*, cit., p. 162 sgg.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 166 sgg. (per le lagnanze degli *homines* di fronte al conte di Savoia).

<sup>12</sup> F. PANERO, *Servi*, cit., pp. 183 sgg., 208, 226. Nel panorama duecentesco si distingue comunque la carta di franchigia concessa dai marchesi di Monferrato nel 1235 all'importante comunità di Chivasso, i cui abitanti avrebbero potuto liberamente vendere, comprare e dare in pegno terre feudali ricevute dai signori: *Corpus*, cit., II, p. 106.

trecentesco, che vede invece come protagonisti unicamente le signorie rurali o territoriali e le comunità contadine o i centri minori.

Nel 1305 i Chivassesi, che fin dal 1235 avevano ricevuto una carta di franchigia<sup>13</sup>, ottennero dai marchesi di Monferrato la conferma delle concessioni precedenti, oltre all'esenzione dai pedaggi, dalle tasse di mercato e dai tributi di successione, alla limitazione dei poteri giurisdizionali del vicario e del castellano marchionali, e di altri diritti signorili che venivano interpretati come un ostacolo alla libertà dei residenti (come quella di vendere, comprare o alienare i beni feudali o avuti in concessione onerosa, oppure la regolamentazione del servizio militare). La comunità era infine investita del peso pubblico e della giurisdizione sui furti campestri, e ai singoli abitanti era conferito il diritto di costruire liberamente forni in Chivasso<sup>14</sup>. Tutte queste concessioni erano probabilmente accordate per consolidare il popolamento del borgo in un momento in cui la crescita demografica aveva rallentato il suo corso<sup>15</sup>.

Frutto di un accordo esplicito tra comunità e *domini loci* (i *de Septimo*) è la carta del 1322 che regola l'uso dei beni comuni e gli interventi sulla ristrutturazione viaria del territorio di Settimo Vittone<sup>16</sup>. Anche questa carta s'inquadra in un progetto signorile di risistemazione del territorio locale volto a rafforzarne le strutture insediative.

Dopo una supplica delle comunità della castellania di Balangero rivolta al principe Giacomo d'Acaia nel 1342, furono attribuite alcune franchigie agli abitanti di Balangero, Mathi e Villanova, i quali vennero esentati dai tributi di successione e dal pagamento di laudemi sui passaggi di proprietà delle terre in concessione a tempo indeterminato o ad altro titolo (la cosiddetta *tercia vendicionum*, cioè il tributo del terzo del valore del bene ceduto). In cambio, il comune di Balangero avrebbe fortificato il castello e garantito il servizio militare degli *homines* residenti, e gli abitanti di Mathi e Villanova avrebbero dovuto costruire un ricetto, murato e dotato di fossato<sup>17</sup>. Pochi anni dopo, nel 1356, furono riconfermate le franchigie, estendendole a coloro i quali si fossero insediati nella castellania per almeno dieci anni e per i residenti che avessero testato mentre

<sup>13</sup> Cfr. n. prec.

<sup>14</sup> *Corpus*, cit., II, p. 109 sgg. Al comune di Chivasso fu poi riconosciuto nel 1306 un proprio statuto (*Ivi*, p. 113 sgg.).

<sup>15</sup> R. COMBA, *Vicende demografiche in Piemonte nell'ultimo medioevo*, "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", LXXV (1977), pp. 39-50, 67-74.

<sup>16</sup> *Corpus*, cit., III, p. 333 sgg.

<sup>17</sup> *Ivi*, I, pp. 257-264. L'esenzione fiscale era prevista per i soli residenti e non per gli estranei possessori di terre in loco.



erano lontani dal luogo. Inoltre agli abitanti dei tre villaggi furono condonati tutti i reati commessi in passato<sup>18</sup>.

Nel 1348 anche la comunità di Borgofranco d'Ivrea ottenne una carta di franchigia dal marchese Giovanni II di Monferrato per fidelizzare gli abitanti di fronte all'ingerenza dei Savoia. Borgofranco era stato fondato dal comune di Ivrea nel 1277-1279 ed era stato popolato con fatica, viste le opposizioni del vescovo a quell'iniziativa<sup>19</sup>. Forse anche per questo la sua organizzazione a comune fu ostacolata dai fondatori e solo nel 1348 la carta marchionale ne favoriva lo sviluppo effettivo, consentendo alla comunità di darsi propri statuti, di nominare i consoli e i funzionari minori del comune, di imporre banni vicinali fino a cinque soldi e vietando a chiunque di pignorare sedimi e case dei residenti per debiti insoluti<sup>20</sup>.

Tra le comunità che con il consenso dei signori avevano acquisito particolari autonomie sul piano organizzativo, vanno anche ricordate quelle della Valle Soana, che alla metà del Trecento erano in grado di organizzare, sotto la guida di *milites/vassalli signorili*, la difesa della vallata e, pur pagando i consueti tributi ai conti di Valperga, come scrive l'Azario, riuscivano a impedire le scorrerie devastatrici delle truppe soggette agli stessi signori e a quelle dei conti di San Martino<sup>21</sup>.

Come abbiamo visto, nel 1376 i *burgenses* del comune di Rivarolo Canavese furono esentati dal pagamento di tributi, pedaggi e gabelle in tutto il territorio soggetto ai conti di Savoia e fu loro attribuita la libertà di testare e donare tra vivi. Inoltre come corrispettivo per l'esenzione dei tributi e delle taglie di durata quinquennale avrebbero dovuto impegnarsi al servizio militare per il conte inviando una persona per ogni famiglia, ferma restando l'esenzione per alcune categorie di abitanti (campari, custodi di bestiame, mugnai, fornai con meno di quattordici anni e con più di sessantatré). Infine il comune di Rivarolo avrebbe potuto darsi propri statuti, purché non fossero in pregiudizio dei diritti signorili dei Savoia<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> *Ivi*, I, pp. 266-269.

<sup>19</sup> F. PANERO, *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino, Marco Valerio Editore, 2004, I, pp. 143-144.

<sup>20</sup> *Corpus*, cit., I, pp. 387-388.

<sup>21</sup> PETRI AZARII, *De statu*, cit., p. 190.

<sup>22</sup> *Corpus*, cit., III, pp. 137-138.

### 3. *Le franchigie e i patti nel periodo del Tuchinaggio (1386-1391)*

Si è visto che tra le cause remote del Tuchinaggio vi erano i frequenti scontri militari tra le milizie dei vari consortili signorili del Canavese, di fronte ai quali solo in pochi casi, come in Val Soana, la popolazione contadina e i *milites* locali erano in grado di reagire. Il ricorso delle comunità al signore territoriale che avrebbe dovuto garantire la pace e la sicurezza, se appare l'iniziativa più logica, non sempre sortiva un intervento realizzabile con tempestività, proprio perché la dipendenza contadina dal principe era mediata dal *dominatus loci*.

Quando nel 1385 gli *homines* soggetti ai due casati avversari dei Valperga e dei San Martino si erano rivolti al conte Amedeo VII di Savoia, oltre a chiedergli di riportare la pace e la giustizia nel Canavese, avevano fatto esplicitamente riferimento alla necessità di ridimensionare i prelievi signorili relativi alle successioni, al fodro, alla taglia, alla roida, alla manutenzione dei canali e dei mulini del loro signore, alla custodia e alle opere di fortificazione dei castelli, alle tasse sui passaggi di proprietà, all'entità dei fitti perpetui. In particolare, per quanto riguarda le successioni, "le comunità, senza mettere globalmente in discussione questo diritto, chiedevano almeno che fossero risolte con chiarezza determinate situazioni, evidentemente le più foriere di controversie. Al conte esse chiesero di stabilire la procedura da seguire nel caso di successione tra fratelli indivisi; di obbligare il signore che raccoglieva una successione a farsi carico dei debiti e degli obblighi dotali del defunto; e di autorizzare una figlia non ancora sposata a succedere al padre, e scegliere da sé il proprio sposo"<sup>23</sup>.

Le comunità, in sostanza, non cercavano di sottrarsi all'autorità dei signori locali, ma semplicemente chiedevano di alleggerire il peso dei tributi attraverso una carta di franchigia riconosciuta dal principe. Quest'ultima in realtà giunse, ma fu una concessione interlocutoria, perché se accoglieva quasi tutte le richieste relative alle successioni, proponeva invece alcuni compromessi sugli altri punti, che non dovettero essere soddisfacenti per le comunità, le quali fra l'altro avevano aderito a una lega, ritenuta illegittima dai signori; quindi, per sanare la situazione, avrebbero dovuto pagare complessivamente al conte di Savoia l'enorme somma di trentaquattromila fiorini, da suddividersi fra gli *homines* dei San Martino, del ramo primogenito dei Valperga e dei conti di Masino<sup>24</sup>. Fu probabilmente quest'ultima imposizione la scintilla che fece scoppiare la rivolta.

<sup>23</sup> A. BARBERO, *Una rivolta*, cit., p. 169.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 171 sgg. L'A. evidenzia che i sudditi dei signori di Mazzé e di Rivara, di una parte dei conti di Valperga e di Masino e dei conti di San Giorgio non parteciparono alla rivolta.

Nel corso della guerra furono invece concesse franchigie più limitate ad alcune comunità per evitare che si unissero agli insorti.

Nel 1386-1387 i consignori di Valperga scesero a patti con i rappresentanti della comunità locale e concessero agli abitanti una carta di franchigia inerente alla libertà di vendita e donazione dei beni (previo pagamento del laudemio di un terzo del loro valore) e alla facoltà di testare per un terzo dei beni immobili posseduti. Inoltre i servizi di custodia del castello furono ridotti a due guardie ogni notte; gli *homines* avrebbero beneficiato della metà dell'acqua dei mulini, impegnandosi però alla manutenzione della roggia<sup>25</sup>. Ciò consentì ai signori di pacificare gli *homines* e separarli così dalla lega dei ribelli.

Un'altra comunità che nel 1387 venne a patti con i signori fu quella di Strambino, di cui non conosciamo i contenuti dell'accordo, ma che sicuramente non appare tra quelle chiamate al risarcimento dei danni della rivolta nel 1391<sup>26</sup>.

Negli stessi anni i rappresentanti dei Savoia cercarono di concludere accordi con alcune comunità delle Valli Soana, Brosso e Caprina, ventilando la possibilità di una loro sottomissione diretta ai conti<sup>27</sup>. Uno degli atti giunti sino a noi riguarda le comunità della Valle Caprina – Alice, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vistrorio – i cui consoli, o i rispettivi procuratori, il 9 luglio 1387 ricevettero dal capitano di Piemonte, Ibleto di Challant, una carta di franchigia che consentiva di testare e ai parenti dei defunti intestati di ereditare fino al quarto grado; inoltre ottennero la stabilizzazione e la riduzione della taglia (un tributo dovuto per la protezione da parte dei signori)<sup>28</sup> e delle roide, ossia delle opere di trasporto a favore dei signori stessi, nonché l'esenzione da pedaggi e gabelle per le merci portate in valle per consumo personale. Ma soprattutto ottennero l'amnistia per i reati commessi<sup>29</sup>.

Lo stesso giorno anche i consoli dei comuni della Val Brosso – Brosso, Traversella, Novareglia, Vico, Drusacco, Meugliano e Lessolo – furono accolti nella dipendenza diretta del conte di Savoia, ottenendo sostanzialmente le stesse concessioni delle altre comunità<sup>30</sup>.

All'opposto, alcune delle comunità soggette ai conti di San Martino e al ramo primogenito dei conti di Valperga – come quelle di Cuorné e delle valli di Pont

<sup>25</sup> *Corpus*, cit., I, pp. CII-CIV; III, pp. 492-494.

<sup>26</sup> F. GABOTTO, *Gli ultimi principi d'Acaia e la politica subalpina dal 1383 al 1407*, Torino, Società Storica Subalpina, 1898, p. 71.

<sup>27</sup> A. BARBERO, *Una rivolta*, cit., p. 180 sgg.

<sup>28</sup> F. PANERO, *Un tributo bassomedievale gravante su servi e liberi: la "taglia" in Savoia e in Piemonte (secoli XII-XV)*, in corso di stampa.

<sup>29</sup> *Corpus*, cit., II, p. 71 sgg.

<sup>30</sup> F. GABOTTO, *Gli ultimi principi*, cit., pp. 76-81.

– intorno al 1388 negoziarono la sottomissione alla signoria diretta del marchese Teodoro II di Monferrato<sup>31</sup>.

Nel 1387-88 i conti di San Giorgio, per pacificare la popolazione, concessero uno statuto rispettivamente agli abitanti di Foglizzo e di Corio Canavese<sup>32</sup>. E nel 1390 gli abitanti di Rivara ottennero dai Valperga – ma con l'arbitrato dei marchesi di Monferrato – una carta di franchigia che consentiva ai figli di ereditare la totalità del patrimonio anche in assenza di testamento e alle figlie di ereditarne i due terzi con o senza testamento; inoltre si fissavano norme relative all'eredità delle donne, alla durata dei processi, ai danni campestri e si riduceva il numero delle roide dovute ai signori<sup>33</sup>. Nello stesso anno il marchese di Monferrato pronunciò poi una sentenza arbitrale tra i conti di San Giorgio e i loro sudditi di S. Giorgio, Ciconio e Lusigliè, riguardante le successioni e altri diritti signorili<sup>34</sup>.

Nel 1391 il conte di Savoia, dal canto suo, per consolidare la fedeltà della comunità di Rivarolo, condonò agli abitanti tutti i reati minori, ad eccezione di quelli di omicidio, tradimento, rapimento e violenza alle donne, incendio e lesa maestà<sup>35</sup>.

Nello stesso anno il conte emanò infine una sentenza di pacificazione che condonava alle comunità ribelli la pena pecuniaria prevista nel 1385<sup>36</sup>, obbligava signori locali e comunità a rivolgersi agli ufficiali del conte per ogni lite e vertenza, riconosceva alle comunità il diritto di appellare al conte per ogni danno subito a causa dei diritti signorili, imponeva agli *homines* di pagare ai conti del Canavese fitti, censi, diritti di successione e servizi tradizionali, una volta dedotte le spese per il fodro versato al conte (dalle comunità delle Valli Caprina e di Brosso); decretava inoltre che i conti del Canavese riprendessero possesso dei loro diritti e che fosse nominata una commissione per deliberare sulla questione delle successioni dei fratelli indivisi, sollevata nel 1385. Il conte si riservava invece il diritto di stabilire l'eventuale risarcimento a favore dei signori locali e di multare le comunità ribelli, che avrebbero potuto alienare i loro possessi fondiari per pagare le multe, senza interferenze da parte dei signori eminenti delle terre. Secondo l'interpretazione di Alessandro Barbero, era poi implicito “che quelle

<sup>31</sup> A. BARBERO, *Una rivolta*, cit., p. 184 sgg.

<sup>32</sup> *Corpus*, cit., II, pp. 379-393; G.C. POLA FALLETTI, *La castellata di Rivara e il Canavese*, Torino, Artigianelli, 1945, pp. 257-262.

<sup>33</sup> *Corpus*, cit., III, pp. 121-123.

<sup>34</sup> F. GABOTTO, *Gli ultimi principi*, cit., p. 83.

<sup>35</sup> *Corpus*, cit., III, p. 139 sg.

<sup>36</sup> Cfr. nn. 23-24.

aree che si erano date al conte dopo essersi ribellate saranno anch'esse rimesse in possesso dei loro signori; il conte ha intenzione di ristabilire lo status quo con un unico provvedimento e non esita per questo a violare gli impegni assunti a suo tempo con le comunità"<sup>37</sup>. Questo giudizio è condivisibile, fatte salve alcune situazioni, ben documentate dalle carte di franchigia che, come vedremo, provano l'esistenza di una subordinazione diretta delle comunità ai Savoia.

In definitiva, se nel 1391 le comunità canavesane dovettero pagare complessivamente oltre ventiseimila fiorini di multa per i danni causati durante gli anni di ribellione<sup>38</sup>, le stesse erano riconosciute come soggetti politici e si vedevano ridimensionati, attraverso le carte di franchigia già ottenute da alcune, i carichi fiscali verso i signori. Sempre con la richiesta di carte di franchigia, negli anni successivi le comunità avrebbero ancora accresciuto la loro capacità contrattuale nei confronti della signoria locale e di quella territoriale, come da tempo stava avvenendo in altre regioni maggiormente influenzate dalla diffusione di consuetudini scritte, carte di franchigia e statuti sollecitati nei confronti dei signori da comuni rurali meglio organizzati sul piano istituzionale, come si può dedurre per esempio dalla presenza molto più diffusa di *consules* stabili (eletti ogni anno) e non solo di *sindaci*-procuratori temporanei, come spesso avveniva nel Canavese<sup>39</sup>.

#### 4. Le carte di franchigia della prima metà del Quattrocento

Dopo le sommosse dei Tuchini e con il riconoscimento da parte delle forze politiche regionali dell'autorità superiore dei Savoia nel Canavese (sebbene alcune *enclaves* territoriali fossero assegnate alla giurisdizione dei marchesi di Monferrato)<sup>40</sup>, le carte di franchigia tornarono a essere uno strumento per fidelizzare le comunità al signore territoriale o per compensare altri carichi, come la manutenzione del castello locale o la fortificazione del villaggio, richiesti agli *homines*.

<sup>37</sup> A. BARBERO, *Una rivolta*, cit., p. 193.

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 195.

<sup>39</sup> F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in A. CORTONESI – F. VIOLA (eds.), *Le comunità rurali e i loro statuti*, Roma, Gangemi Editore, 2006 ("Rivista Storica del Lazio", 21-22, 2005-2006), I, pp. 29-55.

<sup>40</sup> A. BARBERO, *Una rivolta*, cit., p. 190 sgg.

I contrasti fra gli abitanti di Vestignè e i loro signori, i conti di Masino, si protrassero fino al 1406, quando con il consenso (e probabilmente su pressione) di Amedeo VIII di Savoia si pervenne a una transazione fra signori locali e comunità. Ai conti di Masino veniva riconosciuto il mero e misto imperio e per ogni controversia penale e civile ci si sarebbe attenuti agli statuti del comune di Vestignè, ma i signori avrebbero avuto la responsabilità delle difese, della protezione dei residenti e della manutenzione delle mura (ma a spese della comunità); i *domini loci* non avrebbero potuto pretendere nulla sui beni feudali, enfiteutici e allodiali dei morti intestati, tuttavia gli eredi (entro il quinto grado di parentela) avrebbero dovuto prendere residenza nel luogo entro un anno e giurare fedeltà ai conti. La comunità fu affrancata dalla prestazione di roide pubbliche verso i signori; il podestà, di nomina signorile, avrebbe potuto imporre multe solo fino a cinque soldi; gli abitanti di Vestignè avrebbero potuto appellare al conte di Savoia per tutte le sentenze pronunciate dal conte di Masino<sup>41</sup>. L'ampiezza delle franchigie e il riconoscimento di statuti, che davano garanzia su tutte le procedure e sui prelievi signorili, erano probabilmente frutto della mediazione di Amedeo VIII di Savoia – il cui predecessore aveva avuto forti contrasti con i conti di Masino<sup>42</sup> – favorevole alle richieste della comunità. Trent'anni dopo gli abitanti, al fine di una più efficace amministrazione e per favorire il popolamento del borgo, ottennero poi dai conti di Masino che il podestà amministrasse solo il comune di Vestignè e non più anche i villaggi vicini di Cossano e Caravino<sup>43</sup>.

Nel 1408 tutti i dipendenti dell'abbazia di San Benigno di Fruttuaria, residenti nelle località di San Benigno Canavese, Montanaro, Lombardore e Feletto, ottennero alcune, limitate franchigie: furono infatti esentati dal tributo del terzo sulle vendite o "terzavendita" e assolti dai reati commessi negli anni precedenti (probabilmente legati al Tuchinaggio), ad eccezione dei più gravi, come omicidio e tradimento<sup>44</sup>. Nel 1443 Amedeo VIII, eletto papa qualche anno prima con il nome di Felice V, ampliò queste franchigie, stabilendo che i contratti stipulati fra abate e comunità non si potessero rescindere, che i beni dotali fossero esenti dalle successioni abbaziali, che il monastero non potesse confiscare case e sedimi abitativi dei contadini morosi, che il monastero potesse succedere solo per due terzi sui beni dei defunti intestati e su un terzo per gli altri. La decima ecclesiastica

<sup>41</sup> *Corpus*, cit., III, pp. 516-522. Il cap. 14 delle convenzioni (p. 519 sg.) è dedicato espressamente al problema delle successioni.

<sup>42</sup> A. BARBERO, *Una rivolta*, cit., p. 184.

<sup>43</sup> *Corpus*, cit., III, pp. 526-528.

<sup>44</sup> *Ivi*, III, pp. 230-232.

fu inoltre ridotta a un ventesimo dei frutti; le donazioni e le vendite di beni enfiteutici e allodiali avrebbero avuto una validità perpetua, come anche il diritto della comunità di utilizzare un giorno alla settimana l'acqua della bealera di San Benigno<sup>45</sup>. Anche in questo caso Amedeo VIII favoriva – questa volta direttamente e in modo più accentuato – la comunità nei confronti delle pretese dei signori locali.

Le franchigie concordate dagli abitanti di Cuornè con i conti di Valperga nel 1419 esentavano la comunità dalla taglia dovuta in occasione dei matrimoni delle figlie e delle sorelle dei signori oppure per l'investitura militare di questi ultimi o per pagare il riscatto dalla prigionia, per acquisti di terre eccedenti i duecento fiorini o in caso d'incendio di dimore signorili<sup>46</sup>. Gli abitanti erano altresì esonerati da ogni tributo di successione, avrebbero potuto ereditare fino al quinto grado di parentela anche in assenza di testamento, ma avrebbero potuto donare o trasferire a chiese i loro beni immobili (per la maggior parte terre in concessione perpetua di proprietà eminente signorile) soltanto con il consenso dei signori<sup>47</sup>. Le tasse di mercato (*curadia*) e i pedaggi sarebbero stati riscossi dal comune e non più dai signori: questi ultimi avrebbero invece continuato a riscuotere fodro, canoni d'affitto e laudemi sulle transazioni delle terre in concessione perpetua<sup>48</sup>. Al comune di Cuornè e ai suoi abitanti venivano dunque riconosciute alcune autonomie di tipo amministrativo che lo allineavano a tanti altri borghi pedemontani che vantavano tali autonomie fin dal secolo precedente o addirittura dal Duecento<sup>49</sup>.

Nel 1420 e nel 1461 i duchi di Savoia confermarono agli abitanti di Rivarolo le precedenti franchigie con alcune precisazioni che limitavano i poteri dei castellani e dei giudici, che regolamentavano le successioni, e con la concessione di un mercato settimanale e di due fiere annuali (fermo restando, però, il diritto dei duchi di prelevare pedaggi e tributi)<sup>50</sup>.

I signori di Agliè concedettero le franchigie al comune nel 1423, motivandole con la fedeltà dimostrata dalla comunità durante il Tuchinaggio, quando “omnes homines Canapicii erant ipsorum dominis rebelles”. In quell'occasione agli abitanti del borgo fu attribuito il diritto di disporre liberamente delle proprie sostanze, che si sarebbero potute alienare e legare per testamento a chiunque nei

<sup>45</sup> *Ivi*, III, pp. 234-236.

<sup>46</sup> *Ivi*, II, pp. 311-313. Cfr. nota 28.

<sup>47</sup> *Corpus*, cit., II, p. 314 sgg.

<sup>48</sup> *Ivi*, II, pp. 319-322.

<sup>49</sup> F. PANERO, *Servi*, cit., p. 171 sgg.; ID., *Consuetudini*, cit., p. 41 sgg.

<sup>50</sup> *Corpus*, cit., III, pp. 144-148.

domini sabaudi, con l'esenzione dai tributi di successione; solo per le donazioni a chiese si sarebbe dovuto richiedere il consenso dei signori<sup>51</sup>.

Anche gli abitanti di Ozegna nel 1433 furono esonerati da Amedeo VIII dal pagamento del tributo di "terzavendita" sui beni alienati e furono liberati dalla manomorta signorile sulle successioni, fermo restando il loro dovere di pagare affitti e censi sui beni avuti in concessione dai signori. La comunità era poi autorizzata a restaurare e ricostruire le difese del villaggio<sup>52</sup>. Quattro anni dopo un decreto ducale disponeva che la comunità redigesse un catasto dei beni immobili, che avrebbe costituito il registro imponibile per le esazioni del principe e del comune rurale<sup>53</sup>.

### 5. *Le ultime carte di franchigia*

Dopo il 1450 si riduce sensibilmente il numero di carte di franchigia accordate alle comunità rurali. Solo le comunità di Lessolo (1453), Feletto (1455), Barbania (1461) e Orio (1473) – oltre a Rivarolo, che però ne aveva già avute in precedenza<sup>54</sup> – ne ottennero una.

Molto modeste furono le franchigie attribuite alla comunità di Lessolo nel 1453: dopo una supplica degli uomini del luogo, che lamentavano una condizione di grande povertà, i signori acconsentirono agli stessi di far pascolare le loro capre "citra Azam", in deroga agli statuti<sup>55</sup>.

L'abate di San Benigno nel 1455 concordò con il comune di Feletto alcune norme statutarie che consentivano ai consoli di imporre bandi campestri e la taglia sulle proprietà fondiarie e che regolamentavano la vendita di carni e vino prevedendo l'esazione della metà delle multe a favore del comune<sup>56</sup>.

Poiché a causa di un grande incendio nel 1461 gli abitanti di Barbania dovettero ricostruire il recinto del villaggio e numerose case, essi rivolsero una supplica al duca Ludovico I di Savoia affinché li esentasse per dieci anni da ogni sussidio e li esonerasse dal pagamento delle "terzevendite" e dei tributi di successione. Nell'accogliere queste richieste, il duca li esonerava anche dal pagamento di pedaggi e gabelle sui prodotti consumati dalla comunità e

<sup>51</sup> *Ivi*, I, pp. 94-97.

<sup>52</sup> *Ivi*, III, pp. 418-419.

<sup>53</sup> *Ivi*, III, pp. 421-422.

<sup>54</sup> Cfr. nn. 22, 35, 50.

<sup>55</sup> *Corpus*, cit., II, p. 460.

<sup>56</sup> *Ivi*, II, pp. 355-357.



provenienti dalle località di Susa, Bussoleno, San Giorio, Avigliana, Rivoli, Lanzo e Ciriè, vale a dire transitanti sulla Via Francigena<sup>57</sup>.

I signori di Orio nel 1473 esonerarono i loro uomini dai tributi sulle successioni, se fossero vissuti “in comunione” con il defunto. In caso contrario avrebbero potuto ereditare solo i figli, maschi e femmine, viventi fuori dal nucleo familiare, pagando un terzo del valore dei beni ai signori. Il tributo della terza parte dei beni avrebbe gravato anche su tutte le altre eredità pervenute per testamento e i *domini* avrebbero invece ereditato *in toto* qualora l'intestato non avesse avuto conviventi<sup>58</sup>.

L'evidente contenimento della richiesta di franchigie nella seconda metà del XV secolo era parzialmente dovuto al fatto che la maggior parte dei comuni rurali ormai disponevano di uno statuto confermato dai signori locali o territoriali, che definivano sia gli spazi politico-amministrativi riconosciuti alle comunità sia le modalità di esercizio della giurisdizione e dei prelievi signorili<sup>59</sup>.

Inoltre, con il consolidamento della signoria regionale dei duchi di Savoia e con l'applicazione della normativa contenuta negli *Statuta seu decreta*, emanati sotto Amedeo VIII nel 1430, molti argomenti di rivendicazione delle comunità furono superati, dal momento che le norme ducali, con un intento unificatore di tutti i comuni urbani e rurali della regione, si ponevano al di sopra di consuetudini, franchigie e statuti locali. Per esempio, i decreti ducali riconoscevano a fratelli e conviventi per indiviso nello stesso nucleo familiare di ereditare dai collaterali, come da molto tempo richiedevano le comunità rurali<sup>60</sup>.

Gli stessi diritti giurisdizionali dei *domini loci* sulle comunità venivano progressivamente ricondotti sotto il controllo del ducato sabauda, che di volta in volta, fra il tardo Medioevo e l'Età moderna, ne investiva feudalmente tanto i signori locali quanto le comunità maggiori, sempre a titolo oneroso, ma per altro

<sup>57</sup> *Ivi*, I, pp. 344-345.

<sup>58</sup> *Ivi*, II, pp. 559-560.

<sup>59</sup> Tra la fine del Medioevo e la prima Età moderna disponevano di uno statuto i comuni canavesani di Albiano, Agliè, Alice, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Barbania, Val Brosso, Chiaverano, Chivasso, Caluso, Canischio, Val Caprina, Castellamonte, Cuorgnè, Favria, Feletto, San Benigno, Foglizzo, Levone, Lessolo, Lombardore, Montanaro, Oglanico, Ozegna, Pavone, Piverone, Pont, Rivarolo, Romano, San Giorgio, Settimo Vittone, Strambino, Valperga, Vestignè, Verolengo, Volpiano: *Corpus*, cit., I-III, indici.

<sup>60</sup> *Decreta Sabaudiae Ducalia*, Turin, 1477, edizione a cura di G. IMMEL, Glashütten-Taunus, Auvermann, 1973, libro III, f. 122v “De feudis homagiis enphiteotibus commissionibus et exchaytis. Altero fratrum vel hominum aliorum taliabilium vel consistorum unum albergum incontrahentium sine liberis decedente non pertinent dominis eorum exchaytis seu manus mortua sed succedunt alii indivisim”.

verso cercava di limitare i privilegi fiscali e giurisdizionali di alcune comunità urbane, come divenne ben evidente sotto Emanuele Filiberto. Il percorso seguito dal principe era dunque in parte quello già largamente sperimentato durante il basso Medioevo attraverso le investiture feudali a favore di signori locali e la concessione di carte di franchigia alle comunità, per lo più contrattate e talvolta rilasciate previo esborso di somme di denaro o in cambio della prestazione di servizi di manutenzione delle mura castellane o della costruzione di ridotti fortificati<sup>61</sup>. Anche per questa via si andava gradualmente costruendo lo Stato moderno<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> F. PANERO, *Consuetudini*, cit., p. 37 sgg.

<sup>62</sup> Cfr. P. MERLIN, *I nuovi assetti territoriali nel Cinquecento*, in P. MERLIN – F. PANERO – P. ROSSO, *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna*, Cercenasco-Torino, Marco Valerio Editore, 2013, p. 249 sgg.